

<b>MUTUO (Numero Rapporto)</b>	
<b>TASSO INTERESSE (PREAMMORTAMENTO E AMMORTAMENTO)</b>	FISSO IRS 6 ANNI (zero floor) + _____ p.p. = _____ % nominale annuo
<b>TASSO DI MORA (PREAMMORTAMENTO E AMMORTAMENTO)</b>	Tasso interesse + 2,00 p.p. = _____ % annuo
<b>CONTRIBUTO NEGLI INTERESSI</b>	Euro _____ complessivi
<b>TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)</b>	_____ %
<b>IMPORTO RATA DI PREAMMORTAMENTO</b>	Euro _____ mensili
<b>IMPORTO RATA LORDA DI AMMORTAMENTO</b>	Euro _____ mensili
<b>PERIODICITÀ ADEBITO RATA DI AMMORTAMENTO</b>	MENSILE

Trascorsi diciotto mesi e un giorno dalla data di inizio dell'ammortamento, è consentita l'estinzione anticipata totale o parziale del mutuo, che avrà effetto al termine di ciascuna mensilità di ammortamento, a condizione che il Mutuatario sia in regola con i pagamenti e che effettui: a) il rimborso in contanti dell'intero importo residuo capitale mutuato risultante dal piano di ammortamento alla data dell'estinzione; b) il versamento di un importo, a titolo di indennizzo, nella misura dell'1% (uno per cento) dell'intero residuo capitale mutuato rimborsato anticipatamente; c) il pagamento delle rate scadute alla data di estinzione.

Nel caso di risoluzione del rapporto di mutuo è dovuto dal mutuatario un compenso omnicomprensivo nella misura dell'1% (uno per cento) del capitale mutuato rimborsato quale corrispettivo dell'esercizio della facoltà di risoluzione.

Il Mutuatario può presentare un reclamo all'Istituto, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica (Via G. Vico 5, 00196 Roma oppure ufficioreclami@creditosportivo.it). L'Istituto deve rispondere entro 60 giorni. Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Mutuatario non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro tale termine, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

- attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (www.conciliatorebancario.it) - qualunque sia il valore della controversia, sia congiuntamente alla Banca che in autonomia, una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;

- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009 (a partire dal 1° ottobre 2022, non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso) e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Resta fermo che non possono essere sottoposte all'ABF le controversie per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi della disciplina generale. All'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria. In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente: - effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario); - esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario, si può consultare la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure collegarsi al sito [www.creditosportivo.it/ area Trasparenza](http://www.creditosportivo.it/area Trasparenza) o chiedere ai referenti della Banca.

### CONTRATTO DI MUTUO GARANTITO DAL FONDO DI GARANZIA E CONTESTUALE EROGAZIONE A SALDO

(art. 90, comma 12 Legge 289/2002, e succ. mod. ed int.)

**Regime fiscale: imposta sostitutiva (artt. 17 e 18 del D.P.R. 601/1973 e succ. mod. ed int.)**

L'ISTITUTO ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO, Ente di Diritto Pubblico, con sede legale in Roma, Via Giambattista Vico n. 5, costituito con legge 24 dicembre 1957 n° 1295, iscritto nell'Albo delle banche autorizzate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 1/9/93 n. 385, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma: 00644160582, capitale sociale Euro 835.528.692,00, rappresentato dal Dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini del presente atto in Roma ove sopra, quadro direttivo, nella sua qualità di Specialista incaricato / Responsabile del Settore No Profit del Servizio Erogazione Crediti, autorizzato alla firma con atto di conferimento dei poteri di rappresentanza dell'Ente a rogito Notaio Eronio Germani di Roma, repertorio n. 20256, raccolta n. 14602, in data 7 luglio 2021, registrato a Roma 2 il 12 luglio 2021 al n. 23793 serie 1T, poteri conferiti dal Presidente nonché legale rappresentante dell'Istituto Dott. Andrea ABODI, nato a Roma il 7 marzo 1960, in virtù dei poteri associati alla carica e previsti dall'art. 25 del vigente Statuto ed in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto in data 25 giugno 2021 n. 645, Ente che, nel prosieguo del presente contratto verrà più brevemente denominato **ISTITUTO FINANZIATORE**;

E

La società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ ( ) Via \_\_\_\_\_, Società sportiva professionistica, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di \_\_\_\_\_: \_\_\_\_\_, iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica ove sopra, presso la sede della

Società stessa, il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione / Amministratore unico e legale rappresentante della Società a' termini dello Statuto sociale, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione di quest'ultima in data \_\_\_\_\_ / in forza dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al medesimo conferiti per legge e dal vigente statuto sociale, che nel prosieguo del presente atto verrà più brevemente nominata **PARTE MUTUATARIA**;

Intervengono inoltre, al solo fine di rilasciare fideiussione personale solidale a garanzia del mutuo:

il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, ove elegge domicilio ai fini del presente atto, codice fiscale dichiarato: \_\_\_\_\_, il quale dichiara di essere di stato civile libero / coniugato in regime di comunione legale / separazione dei beni;

il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, ove elegge domicilio ai fini del presente atto, codice fiscale dichiarato: \_\_\_\_\_, il quale dichiara di essere di stato civile libero / coniugato in regime di comunione legale / separazione dei beni;

nel prosieguo unitamente denominati **PARTE GARANTE** o **GARANTI**.

#### DETTI COSTITUITI PREMETTONO CHE:

- la **PARTE MUTUATARIA** ha chiesto e l'**ISTITUTO FINANZIATORE** ha determinato di concedere, con delibera in data \_\_\_\_\_, un mutuo di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) da destinare al finanziamento delle esigenze straordinarie di liquidità corrente della **PARTE MUTUATARIA**, determinatesi per effetto della crisi settoriale conseguente alla pandemia da "Covid-19";

- a parziale garanzia, nella misura dell'80% dell'importo del presente FINANZIAMENTO, della restituzione della somma mutuata del pagamento dei relativi interessi, anche moratori, delle spese ed accessori, nulla escluso, nonché del soddisfacimento di ogni altro obbligo facente carico alla **PARTE MUTUATARIA** dal presente contratto, è stata rilasciata una fideiussione a prima richiesta da parte del Fondo di Garanzia ex Legge 289/2002, art. 90, comma 12 e successive modifiche ed integrazioni, senza alcun onere per la **PARTE MUTUATARIA**, e ciò ai sensi del vigente Regolamento sulle modalità di gestione del Comparto per finanziamenti di liquidità di cui all'articolo 14, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, che la **PARTE MUTUATARIA** dichiara di ben conoscere ed integralmente accettare;

- ad ulteriore garanzia degli obblighi di pagamento e rimborso del presente finanziamento, i Signori \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ si sono dichiarati disposti a rilasciare all'**ISTITUTO FINANZIATORE** una fideiussione personale solidale a prima richiesta dell'importo di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), per l'intera durata del presente mutuo;

- nell'ambito del FINANZIAMENTO, come previsto dall'art. 14 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23, comma 2, l'**ISTITUTO FINANZIATORE** ha deliberato altresì la concessione, a favore della **PARTE MUTUATARIA**, di un contributo nella misura dell'1,95% annuo sull'importo mutuato, a parziale copertura dell'ammontare degli interessi del presente mutuo, sia di preammortamento che di ammortamento, contributo determinato in complessivi Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), e che, suddiviso in quote uguali e costanti, verrà detratto da ciascuna mensilità di preammortamento e di ammortamento del presente FINANZIAMENTO, come meglio precisato al successivo articolo 2;

- che la **PARTE MUTUATARIA** richiede contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto l'erogazione del FINANZIAMENTO;

#### (EVENTUALE):

- non essendo stata rilasciata dal competente Ufficio Territoriale del Governo la certificazione antimafia, richiesta in data \_\_\_\_\_, ricorrendo il caso di urgenza di cui all'art. 92, 3° comma del d.lgs. 159/2011 e succ. mod. ed int., le Parti convengono di sottoporre la stipula del presente contratto a condizione risolutiva, come meglio in seguito specificato.

#### TUTTO CIO' PREMESSO

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

#### Art. 1

##### (Concessione, erogazione e tasso)

Per il perseguimento dello scopo indicato in premessa e con la garanzia sopra indicata, l'**ISTITUTO FINANZIATORE** concede a titolo di mutuo alla **PARTE MUTUATARIA**, che accetta per sé ed aventi causa a qualsiasi titolo, la somma di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) da restituirsì, con ammortamento in quattro anni, attraverso la corresponsione di mensilità posticipate, calcolate con il sistema dell'ammortamento all'italiana, con quota capitale costante ed interessi calcolati sul residuo debito, al tasso di interesse del \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ per cento) nominale annuo, tasso annuo effettivo globale (TAEG) pari al \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ per cento), come da documento di sintesi riepilogativo delle condizioni contrattuali che si trova nel frontespizio del presente contratto. Tale tasso di interesse nominale annuo si applicherà sia agli interessi di ammortamento che a quelli di preammortamento.

Il tasso di interesse nominale annuo come sopra determinato corrisponde all'IRS a 6 (sei) anni, (*eventuale: pari a -0,\_\_\_\_\_ % (meno zero virgola \_\_\_\_\_ per cento) e da intendersi, per comune accordo tra le parti, pari a zero,*) maggiorato di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ virgola \_\_\_\_\_) punti percentuali, dove per I.R.S. (Interest Rate Swap) si intende il tasso lettera verso Euribor a 6 mesi rilevato alle ore 11,00 di cinque giorni lavorativi precedenti quello di stipula del presente contratto. Tale tasso di interesse nominale annuo si applicherà sia agli interessi di ammortamento che a quelli di preammortamento.

Il mutuo è regolato ed accettato ai patti e sotto gli obblighi stabiliti dal presente contratto, dalle norme del Codice civile e dalle norme di legge e regolamenti che disciplinano l'attività creditizia dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** nonché dello statuto

dell'ISTITUTO FINANZIATORE. Le Parti stabiliscono di comune accordo che in caso di discordanza tra il presente atto ed il documento di sintesi prevarranno le pattuizioni contenute nel presente contratto.

La **PARTE MUTUATARIA**, come sopra costituita e rappresentata, dichiara di ricevere dall'ISTITUTO FINANZIATORE, sempre a mezzo del suo costituito rappresentante, la somma di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) a saldo del FINANZIAMENTO e col presente atto rilascia della somma stessa ampia quietanza liberatoria riconoscendo di aver ricevuto l'intero importo mutuato. Contestualmente l'ISTITUTO FINANZIATORE, come sopra costituito e rappresentato, dichiara di ricevere dal rappresentante della **PARTE MUTUATARIA** la somma di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) allo scopo di soddisfare il pagamento dell'imposta sostitutiva di cui agli artt. 17 e 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n° 601 e successive modifiche ed integrazioni, dovuta a fronte dell'erogazione effettuata ed a carico della **PARTE MUTUATARIA**.

#### Art. 2

##### (Piano di rimborso del mutuo)

Sulla somma erogata saranno dovuti all'ISTITUTO FINANZIATORE gli interessi di preammortamento al tasso nominale annuo indicato al precedente art. 1, interessi che matureranno dalla data del presente contratto sino al \_\_\_\_\_ e saranno calcolati con riferimento a giorni effettivi/360, con scadenza mensile, per un totale di 24 rate di soli interessi che saranno parzialmente coperti dal contributo concesso dall'Istituto Finanziatore come meglio sopra ed infra specificato.

Le Parti convengono che il FINANZIAMENTO entri in ammortamento a decorrere dal \_\_\_\_\_ e la **PARTE MUTUATARIA**, come sopra rappresentata, si obbliga conseguentemente, per sé ed aventi causa a qualunque titolo, col vincolo della solidarietà e della indivisibilità fra tutti, a restituire all'ISTITUTO FINANZIATORE la predetta somma mutuata col sistema dell'ammortamento all'italiana, nel termine complessivo di anni sei, di cui quattro di ammortamento e due di preammortamento, mediante corresponsione di 72 (settantadue) rate mensili, delle quali le prime ventiquattro uguali e costanti, a titolo di interessi di preammortamento senza rimborso di capitale, mentre le successive quarantotto sono mensilità di ammortamento del capitale mutuato, che verranno corrisposte posticipate e calcolate a capitale costante con interessi decrescenti, quindi di importo decrescente.

Le mensilità di ammortamento, comprensive di una quota del capitale ed una quota degli interessi, calcolate secondo il piano all'italiana sopra descritto, saranno ridotte, ciascuna, di una quota del contributo complessivo concesso dall'ISTITUTO FINANZIATORE a parziale copertura dell'importo degli interessi corrispettivi; tale porzione di contributo, suddiviso in n. settantadue quote uguali e costanti, verrà detratto da ciascuna mensilità di ammortamento; per effetto di ciò tali mensilità di rimborso saranno di importo decrescente, a decorrere dalla venticinquesima rata, ammontante ad Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) sino alla settantaduesima, e dovranno essere versate in valuta legale all'ISTITUTO FINANZIATORE a decorrere dal \_\_\_\_\_ e sino al \_\_\_\_\_, come rappresentato nel piano di ammortamento del FINANZIAMENTO, calcolato al tasso sopra indicato, che viene allegato al presente contratto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

#### Art. 3

##### (Morosità)

Le mensilità di ammortamento del FINANZIAMENTO per capitale ed interessi, risultanti insolute alle scadenze convenute, gli interessi di preammortamento, nonché ogni altra somma dovuta in dipendenza del presente contratto e non pagata, ivi compreso quanto dovuto all'ISTITUTO FINANZIATORE a seguito di decadenza dal beneficio del termine della **PARTE MUTUATARIA**, di risoluzione del contratto per qualsiasi causa dovuta, produrranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora, dalla data di scadenza o di esigibilità al giorno dell'effettivo pagamento, gli interessi di mora nella misura pari al tasso di interesse stabilito all'art. 1 aumentato di 2,00 (due) punti percentuali e quindi pari al \_\_\_\_\_% (\_\_\_ virgola \_\_\_\_\_ per cento) nominale annuo; detto tasso non potrà mai essere superiore al limite imposto dalla legge e su detti interessi non è ammessa capitalizzazione periodica.

Qualora il corrispettivo complessivamente dovuto dal Beneficiario in relazione al FINANZIAMENTO configuri in violazione di quanto disposto dalla Legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche e integrazioni, lo stesso si intenderà automaticamente ridotto di modo che risulti pari al limite massimo consentito dalla legge.

Tali interessi, relativi alle rate scadute e ad ogni altra somma dovuta come sopra specificato, verranno calcolati con riferimento all'anno civile.

#### Art. 4

##### (Decadenza del beneficio del termine e risoluzione del contratto)

L'ISTITUTO FINANZIATORE avrà la facoltà di dichiarare la **PARTE MUTUATARIA** decaduta dal beneficio del termine nelle ipotesi previste dall'art. 1186 Codice civile, nonché al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica della **PARTE MUTUATARIA** stessa, in modo tale da pregiudicare la restituzione delle somme dovute all'ISTITUTO FINANZIATORE.

A tal fine la **PARTE MUTUATARIA** ha l'obbligo, per tutta la durata del finanziamento, di produrre entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, una copia conforme all'originale dell'ultimo bilancio (o rendiconto) approvato, completo degli allegati, o comunque della documentazione ritenuta idonea, che consenta di verificare l'equilibrio economico finanziario della **PARTE MUTUATARIA**.

Tra le Parti sono espressamente convenzionalmente equiparati agli eventi previsti dal citato art. 1186 del cod. civ. e danno quindi diritto all'ISTITUTO FINANZIATORE di dichiarare la **PARTE MUTUATARIA** decaduta dal beneficio del termine la circostanza in cui quest'ultima:

-sia morosa, nel pagamento delle quote di rimborso del mutuo; e/o

-subisca protesti, procedimenti esecutivi o cautelari o procedure concorsuali o ipoteche giudiziali.

La dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine sarà effettuata dall'**ISTITUTO FINANZIATORE** con raccomandata con avviso di ricevimento o attraverso Posta elettronica certificata - PEC.

Fermo e impregiudicato quanto previsto nei precedenti commi, in caso di morosità nel pagamento delle mensilità di ammortamento o di una parte di esse protratta per almeno quattro mensilità, la **PARTE MUTUATARIA** riconosce all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, ove non intenda dichiarare la **PARTE MUTUATARIA** stessa decaduta dal beneficio del termine, il diritto di ritenere risolto il presente contratto di mutuo, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data del mancato pagamento della quarta mensilità. Inoltre L'**ISTITUTO FINANZIATORE**, oltre che nei casi specificamente previsti in contratto avrà diritto alla risoluzione "ipso jure" del contratto di mutuo, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., in danno della **PARTE MUTUATARIA** e dei **GARANTI**, senza bisogno quindi di preavviso, costituzione in mora o di domanda giudiziale, qualora la stessa o i suoi successori od aventi causa a qualsiasi titolo mancassero alla puntuale ed integrale esecuzione di uno soltanto degli obblighi e prescrizioni posti a suo carico nel presente contratto.

Conseguentemente alla decadenza del beneficio del termine e/o alla risoluzione del contratto l'**ISTITUTO FINANZIATORE** potrà pretendere:

- a) l'immediato pagamento dell'intero residuo debito per capitale, quale risulterà in essere alla data di risoluzione del contratto in base al piano di ammortamento allegato al contratto;
- b) il versamento di un compenso, a titolo di indennizzo, nella misura dell'1% (uno per cento) del residuo debito calcolato ai sensi della precedente lettera a);
- c) la corresponsione sul residuo debito per capitale di cui alla precedente lettera a) degli interessi annui al tasso ordinario del mutuo maturati dall'ultima mensilità scomputata sino al giorno di effetto della risoluzione;
- d) il pagamento di ogni altra somma di cui, per qualsiasi titolo o ragione, l'**ISTITUTO FINANZIATORE**, risultasse creditore in dipendenza del rapporto di mutuo all'atto della risoluzione del contratto.

Rimarranno ferme in ogni caso e sino al completo soddisfacimento delle ragioni creditizie dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**, le garanzie contrattualmente costituite nonché quelle eventualmente acquisite successivamente dal medesimo.

**(EVENTUALE:)**

*Le Parti convengono di sottoporre la stipula del presente contratto a condizione risolutiva nel caso in cui dall'acquisizione della suddetta certificazione antimafia, già richiesta dall'**ISTITUTO FINANZIATORE** al competente Ufficio Territoriale del Governo, come descritto in premessa, dovesse evincersi la sussistenza di uno dei procedimenti o provvedimenti definitivi di prevenzione o risultassero in atto tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 84 e 91 del cosiddetto "Codice Antimafia", a carico dei soggetti indicati nei Decreti Legislativi n. 159 del 6/9/2011 e n. 218 del 15/11/2012 (articoli 83 e 85 del Codice Antimafia), con le conseguenze previste dall'art. 94 del D. Lgs. n. 159/2011 e nei precedenti commi del presente articolo.*

**Art. 5**

**(obblighi e dichiarazioni generali)**

A) La **PARTE MUTUATARIA** si impegna a non modificare la compagine sociale e la quota di partecipazione dei soci e a non effettuare operazioni di carattere straordinario come trasformazioni, fusioni, scissioni, cessioni di ramo d'azienda e/o altro e a non cedere a terzi il mutuo senza il preventivo assenso dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**, ed in ogni caso si obbliga a comunicare tempestivamente per iscritto all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, a mezzo PEC - posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, eventuali modifiche statutarie, in particolare quelle aventi ad oggetto la forma giuridica, la denominazione, la sede, lo scopo sociale, i poteri e la composizione del proprio organo amministrativo.

B) La **PARTE MUTUATARIA** dichiara e conferma la veridicità sotto il profilo giuridico, tecnico, economico delle comunicazioni fatte e della documentazione prodotta all'**ISTITUTO FINANZIATORE** ed in particolare della sua situazione patrimoniale e del conto economico nonché di quella relativa alla sua appartenenza alla categoria dei soggetti finanziabili, allo scopo di ottenere la concessione del mutuo o il rilascio della garanzia da parte del Fondo di Garanzia.

C) La **PARTE MUTUATARIA** dichiara di impegnarsi a consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l'effettuazione di controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso le sedi del soggetto beneficiario finale, da parte del Gestore del Fondo di Garanzia, degli organismi regionali, nazionali e comunitari ai quali la normativa comunitaria, nazionale e regionale riconosce tale competenza.

D) Le Parti convengono che in caso di mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalla **PARTE MUTUATARIA** in relazione ad altri contratti di finanziamento presenti o futuri anche con altri Istituti di Credito, l'**ISTITUTO FINANZIATORE** avrà il diritto di risolvere il presente contratto di mutuo, con le conseguenze previste dal presente articolo.

E) Salvo che con il preventivo consenso scritto dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**, sino all'integrale rimborso del mutuo ai sensi del presente contratto, la **PARTE MUTUATARIA** si impegna a non distribuire, non approvare e far sì che non sia approvata la distribuzione di utili, dividendi e/o riserve di alcun tipo (incluse le riserve da sovrapprezzo), né rimborsare in tutto o in parte il capitale sociale.

Tutte le previsioni contenute nel presente articolo hanno carattere essenziale tra le parti e pertanto la violazione anche soltanto di una di esse potrà essere motivo di risoluzione del contratto di mutuo, anche per il solo fatto che le circostanze di fatto emerse o i vizi scoperti nei documenti fossero di tale natura che, se conosciuti o verificati in precedenza, avrebbero, a giudizio dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**, impedito la concessione del mutuo o il rilascio della garanzia.

Pertanto, qualora si verificasse uno qualsiasi degli eventi o non venisse rispettato anche un solo degli impegni previsti ad uno qualsiasi dei precedenti commi del presente articolo, l'**ISTITUTO FINANZIATORE** avrà il diritto di risolvere il contratto di

mutuo e pretendere l'immediato versamento in unica soluzione, oltre che delle eventuali rate scadute e non corrisposte unitamente ai relativi interessi di mora, di tutte le somme specificate nell'art. 4 del presente contratto.

#### Art. 6

##### (Verifiche dell'ISTITUTO FINANZIATORE - disciplina del contributo negli interessi)

La **PARTE MUTUATARIA** dichiara di essere a piena conoscenza delle condizioni per il riconoscimento del contributo in conto interessi e di assicurare il possesso alla data di sottoscrizione e il mantenimento delle stesse per tutta la durata del FINANZIAMENTO.

L'**ISTITUTO FINANZIATORE** si riserva di compiere in qualunque momento verifiche:

- ) sul rispetto del permanere delle condizioni di concessione del FINANZIAMENTO, ivi incluse quelle relative all'effettivo utilizzo delle somme erogate, delle quali potrà richiedere in qualsiasi momento il rendiconto;
- ) sul permanere delle condizioni che legittimano la concessione del contributo in conto interessi, anche mediante richiesta di idonea documentazione o attraverso ispezioni all'impianto tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti o altri soggetti dallo stesso incaricati.

L'**ISTITUTO FINANZIATORE**, qualora la **PARTE MUTUATARIA** a seguito dei controlli suddetti, non si trovasse nelle condizioni previste per la concessione o il mantenimento delle agevolazioni di cui sopra, è tenuto a sospendere, o revocare, nei casi più gravi anche con effetto retroattivo dal momento in cui si è verificata la perdita dei requisiti per la concessione del contributo, la concessione del contributo medesimo.

Il contributo concesso può essere sospeso o revocato, con effetto anche retroattivo, anche qualora il la **PARTE MUTUATARIA** perda i requisiti per l'ottenimento del contributo, non assicuri, dal momento in cui ciò sarà consentito secondo le direttive impartite dalle competenti Autorità, lo svolgimento dell'attività sportiva esercitata, oppure non assicuri la diligente manutenzione dell'impianto di cui sia eventualmente in possesso, la destinazione dello stesso ad uso sportivo, o non ne conservi la disponibilità per tutta la durata della corresponsione delle quote di contributo. La sospensione non potrà essere superiore a due anni, decorsi i quali il contributo verrà revocato. In caso di sospensione del contributo, gli effetti saranno limitati al periodo di sospensione, comportando, l'eventuale ripristino del contributo stesso, l'erogazione al beneficiario delle quote contributive maturate dalla data di sospensione fino a quella di ripristino.

Il provvedimento di sospensione o revoca comporterà l'automatica applicazione al FINANZIAMENTO, dalla data del provvedimento, delle rate di preammortamento e di ammortamento al tasso di interesse del FINANZIAMENTO, calcolate senza la riduzione dell'ammontare del contributo, in conformità del prospetto di ammortamento allegato al presente contratto.

In ogni caso di revoca del contributo con effetto retroattivo, la **PARTE MUTUATARIA** sarà anche tenuta alla immediata restituzione all'**ISTITUTO FINANZIATORE** delle quote del contributo maturate e godute sino alla data della revoca, maggiorate degli interessi nella stessa misura di quelli lordi contrattuali, calcolati sino al giorno della restituzione.

#### Art. 7

##### (Veridicità della documentazione presentata)

La **PARTE MUTUATARIA** dichiara e conferma la verità, correttezza, accuratezza e completezza delle comunicazioni fatte e della documentazione prodotta all'**ISTITUTO FINANZIATORE** ed in particolare della sua situazione patrimoniale e del conto economico nonché di quella relativa alla sua appartenenza alla categoria dei soggetti finanziabili.

Ove la situazione della **PARTE MUTUATARIA** risultasse difforme, sotto il profilo giuridico, tecnico, economico o patrimoniale, da quella esposta e documentata allo scopo di ottenere la concessione del mutuo o il rilascio della garanzia da parte del Fondo di Garanzia l'**ISTITUTO FINANZIATORE** potrà ritenere risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 4 di cui sopra. La **PARTE MUTUATARIA** non cesserà, ridurrà o modificherà in misura apprezzabile la propria attività quale condotta alla data di sottoscrizione del presente contratto ove ciò possa pregiudicare il puntuale ed integrale soddisfacimento delle ragioni di credito derivanti all'**ISTITUTO FINANZIATORE** ai sensi del presente contratto.

#### Art. 8

##### (Fideiussioni personali)

I **GARANTI** Signori \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ dichiarano di costituirsi fideiussori della **PARTE MUTUATARIA**, nei confronti dell'Istituto per il Credito Sportivo, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla **PARTE MUTUATARIA** stessa con il presente contratto di mutuo per la restituzione del capitale mutuato, per il pagamento dei relativi interessi, anche di preammortamento e moratori, per qualunque altro accessorio nonché per ogni spesa, anche se di carattere giudiziario e per ogni onere tributario, in solido tra loro, sino alla concorrenza della somma di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) e fino a completa estinzione del finanziamento stesso.

La fideiussione è regolata dalle seguenti condizioni:

Punto 1) garantisce, nei limiti dell'importo garantito, tutto quanto dovuto dalla **PARTE MUTUATARIA** per la restituzione del capitale mutuato, per il pagamento dei relativi interessi, anche di preammortamento e moratori al tasso convenzionale pattuito con la **PARTE MUTUATARIA** stessa, per qualunque altro accessorio nonché per ogni spesa, anche se di carattere giudiziario e per ogni onere tributario, dipendenti dal contratto di mutuo in questione.

Punto 2) La presente fideiussione rimarrà ferma e valida senza bisogno di ulteriori interventi o dichiarazioni dei **GARANTI**, anche nel caso di revoca, inefficacia o annullamento, da chiunque eseguiti, dei pagamenti effettuati all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, verso il quale i **GARANTI** si obbligano a rimborsare tutte le somme che il medesimo avesse incassato a soddisfacimento delle obbligazioni **garantite** e che dovesse restituire a seguito dell'esperimento di dette azioni o per qualsiasi altro motivo.

Punto 3) Le obbligazioni assunte dai **GARANTI** si intendono sempre costituite col vincolo della solidarietà e della indivisibilità, anche nei confronti di ciascuno dei successori o aventi causa a qualsiasi titolo. L'**ISTITUTO FINANZIATORE** non ha mai l'obbligo di escutere preventivamente la **PARTE MUTUATARIA** in caso di sua inadempienza.

Punto 4) I **GARANTI** non possono, nel corso dell'operazione di mutuo, recedere dalla garanzia, la quale rimane efficace sino a quando all'**ISTITUTO FINANZIATORE** non risulti formalmente estinta l'obbligazione garantita.

Punto 5) I **GARANTI** rimangono obbligati, nel caso in cui la **PARTE MUTUATARIA** mancasse per qualsiasi ragione al puntuale ed esatto adempimento delle sue obbligazioni, a versare immediatamente all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, nei limiti dell'importo garantito, a semplice richiesta scritta, quanto da essa **PARTE MUTUATARIA** dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. Per la determinazione del debito **garantito** fanno prova in qualsiasi sede contro i **GARANTI**, loro successori, eredi o aventi causa a qualsiasi titolo, le risultanze delle scritture contabili dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**. In caso di suo ritardo nel pagamento, i **GARANTI** sono tenuti a corrispondere, all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, oltre alle somme insolute, gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico della **PARTE MUTUATARIA**. Gli effetti dell'eventuale decadenza della **PARTE MUTUATARIA** dal beneficio del termine e della risoluzione del contratto di mutuo si intenderanno automaticamente estesi ai **GARANTI** e, pertanto, la fideiussione sarà immediatamente ed integralmente operante anche nei suddetti casi di decadenza e risoluzione che dovessero verificarsi sia per inadempienza contrattuale della **PARTE MUTUATARIA** sia per qualsiasi altra causa prevista nel contratto regolante il finanziamento.

Punto 6) I **GARANTI** rinunciano, in deroga all'art. 1945 del cod. civ., ad opporre le eccezioni, le riserve e le contestazioni spettanti alla **PARTE MUTUATARIA**, sino all'integrale soddisfacimento delle pretese creditizie dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**, obbligandosi quindi ad effettuare tutti i pagamenti per quelle somme corrispondenti agli importi dovuti dalla **PARTE MUTUATARIA** in ipotesi di mancato pagamento ed anche in presenza di opposizioni esperite dalla **PARTE MUTUATARIA** o di controversie comunque pendenti e da chiunque occasionate in ordine alla sussistenza o alla esigibilità del credito.

Punto 7) In deroga all'art. 1957 cod. civ., i diritti derivanti all'**ISTITUTO FINANZIATORE** dalla fideiussione restano integri sino a totale estinzione di ogni suo credito verso la **PARTE MUTUATARIA**, senza che l'**ISTITUTO FINANZIATORE** stesso sia tenuto ad escutere la **PARTE MUTUATARIA** o i **GARANTI** o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dalla suddetta disposizione.

Punto 8) I **GARANTI** non possono esercitare il diritto di regresso o di surroga che ad esso spettasse di diritto o per convenzione nei confronti della **PARTE MUTUATARIA**, di coobbligati o altri **GARANTI**, ancorché confideiussori, sino a quando ogni ragione di credito dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** non sia stata interamente estinta, rinunciando comunque, espressamente essi **GARANTI** ad eccepire l'estinzione della fideiussione per fatto dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** e ciò in deroga all'art. 1955 C.C.

Punto 9) La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale, già esistente o che venisse in seguito da chiunque prestata sotto qualsiasi forma a favore dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** nell'interesse della **PARTE MUTUATARIA** a garanzia del finanziamento citato in premessa.

Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde, sempre nei limiti dell'importo garantito, per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei **GARANTI** è venuta a cessare ed ha subito modificazioni per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**, ovvero di rinuncia parziale o totale da parte dello stesso alle altre garanzie che per legge o contratto assistono o dovessero assistere l'operazione di mutuo sia infine in caso di nullità od invalidità parziale delle stesse.

Punto 10) I **GARANTI** avranno cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali della **PARTE MUTUATARIA** ed in particolare di informarsi presso la stessa dello svolgimento dei suoi rapporti con l'**ISTITUTO FINANZIATORE**.

Punto 11) Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende, sin d'ora, estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.

Punto 12) La fideiussione rimarrà ferma e valida, senza bisogno di ulteriori interventi o autorizzazione dei **GARANTI**, anche nel caso in cui l'**ISTITUTO FINANZIATORE** avesse acconsentito, senza alcun obbligo di darne comunicazione ai **GARANTI** stessi, eventuali modifiche di patti contrattuali ed in particolare proroghe o dilazioni di termini, anche di pagamento, in qualsiasi forma effettuate.

Punto 13) Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Foro di Roma.

#### Art. 9

##### (Imputazione di pagamenti)

Qualunque somma venisse pagata dalla **PARTE MUTUATARIA** o da terzi per conto di essa all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, sarà da quest'ultimo imputata nell'ordine appreso indicato, salvo che lo stesso non ritenga di adottare un diverso ordine di imputazione:

- pagamento delle somme dovute a titolo di spese, costi, imposte, tasse, commissioni ed oneri di qualunque natura relativi all'operazione di FINANZIAMENTO comprese quelle giudiziali anche irripetibili, sia pure riferite ad interventi effettuati ai soli fini cautelativi in procedimenti di esecuzione promossi da terzi;
- rimborso di ogni altra spesa sostenuta dall'**ISTITUTO FINANZIATORE** per conto della **PARTE MUTUATARIA**;
- pagamento di rate arretrate del mutuo e dei relativi interessi di mora;
- restituzione, anche in via anticipata, del capitale mutuato.

Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le norme del Codice civile, ferma la facoltà dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** di modificare l'ordine di imputazione sopra indicato, dandone comunicazione alla **PARTE MUTUATARIA**.

#### Art. 10

##### (Pagamenti effettuati da terzi)

L'ISTITUTO FINANZIATORE ha diritto di rifiutare i pagamenti offerti da terzi a proprio nome sia delle rate che degli accessori, sia di tutto che di parte del capitale, quando da siffatti pagamenti potessero derivare surrogazioni parziali, legali o convenzionali ai sensi dell'art. 1201 e segg. del codice civile a favore di chi intendesse effettuarli, nel credito dell'ISTITUTO FINANZIATORE e nelle garanzie che l'assistono, a meno che il terzo non dichiari espressamente di subordinare, nei riguardi delle garanzie, le proprie ragioni a quelle spettanti all'ISTITUTO FINANZIATORE in dipendenza del FINANZIAMENTO.

#### Art. 11

##### (Estinzione anticipata del mutuo)

Trascorsi diciotto mesi e un giorno dalla data di inizio dell'ammortamento del FINANZIAMENTO, la PARTE MUTUATARIA potrà procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, dello stesso. L'estinzione avrà effetto al termine di ciascuna mensilità di ammortamento, a condizione che la PARTE MUTUATARIA stessa:

- a) rimborsi all'ISTITUTO FINANZIATORE, l'intero o parte del residuo capitale mutuato, quale risulterà in essere alla data di effetto dell'estinzione in base al piano di ammortamento allegato al presente contratto;
  - b) versi unicamente un compenso onnicomprensivo nella misura del 1% (uno per cento) del capitale mutuato rimborsato anticipatamente, quale corrispettivo della facoltà di estinzione. Nessun altro onere verrà addebitato alla PARTE MUTUATARIA per tale anticipata estinzione. *Esempio di applicazione della formula di calcolo riferita a € 1.000 di capitale anticipatamente rimborsato: € 1.000 + (1.000:100 x 1) = € 1.010.*
  - c) effettui il pagamento, alle rispettive scadenze, di tutte le rate di ammortamento che vengono a maturarsi prima della data di effetto dell'estinzione e di ogni altra somma di cui l'ISTITUTO FINANZIATORE risultasse creditore, a qualunque titolo in dipendenza del contratto, alla data dell'estinzione medesima.
- La restituzione anticipata, totale o parziale, del capitale mutuato dovrà essere effettuata con valuta del giorno di effetto dell'estinzione, previa richiesta scritta della PARTE MUTUATARIA con preavviso di almeno un mese dal giorno dell'estinzione stessa.

#### Art. 12

##### (Eventuali aggravii fiscali)

Qualunque maggior onere dipendente da tasse, imposte, tributi o gravami di qualsiasi natura e specie, diretti o indiretti, personali o reali, presenti o futuri, che potessero comunque colpire l'interesse anche se di mora o il capitale o entrambi in occasione o in dipendenza del mutuo concesso e della correlativa operazione di provvista, come pure qualunque eventuale inasprimento degli oneri fiscali esistenti, saranno ad esclusivo carico della PARTE MUTUATARIA, la quale dovrà, in ogni momento tenere indenne e sollevato l'ISTITUTO FINANZIATORE stesso, fornendo ad esso, anche in via anticipata, la somma richiesta dal Fisco, salvo a condurre, sempre a sua cura e spese, le contestazioni che essa PARTE MUTUATARIA ritenesse fondate ed opportune e delle quali l'ISTITUTO FINANZIATORE avrà diritto di disinteressarsi; ciò in quanto l'ISTITUTO FINANZIATORE stesso intende percepire in ogni tempo il capitale e gli interessi del mutuo integri e netti alle condizioni contrattuali.

Nel caso di mancato rimborso degli oneri suddetti o dell'anticipazione o nell'ipotesi di espressa declaratoria per legge dell'intrasferibilità degli oneri stessi alla PARTE MUTUATARIA, l'ISTITUTO FINANZIATORE avrà facoltà di risolvere, in ogni tempo e senza l'intervento del giudice, il contratto di mutuo.

#### Art. 13

##### (Solidarietà tra condebitori ed indivisibilità delle obbligazioni contrattuali)

Tutte le obbligazioni derivanti dal presente Contratto assunte dalla PARTE MUTUATARIA si intendono costituite col vincolo della solidarietà e dell'indivisibilità anche nei confronti di ciascuno dei suoi aventi causa a qualsiasi titolo, in modo che l'ISTITUTO FINANZIATORE possa sempre esigere l'intero suo credito e gli accessori da uno soltanto di essi obbligati.

#### Art. 14

##### (Diminuzione di garanzia)

Qualora a giudizio insindacabile dell'ISTITUTO FINANZIATORE, la garanzia non sia ritenuta più idonea e comunque risulti insufficiente, la PARTE MUTUATARIA è tenuta, a richiesta dell'ISTITUTO FINANZIATORE medesimo, a provvedere alla sostituzione o ad una congrua integrazione delle stesse, ferma la facoltà per l'ISTITUTO FINANZIATORE di chiedere una parziale, anticipata restituzione del FINANZIAMENTO.

#### Art. 15

##### (Non opponibilità di eccezioni od opposizioni)

Nessuna eccezione, tendente ad evitare o a ritardare la prestazione dovuta, potrà essere sollevata dalla PARTE MUTUATARIA in qualunque sede e per qualsiasi causa nei confronti dell'ISTITUTO FINANZIATORE, sino a quando il credito di quest'ultimo dipendente dal FINANZIAMENTO non sia stato completamente soddisfatto.

#### Art. 16

##### (Efficacia probatoria delle scritture contabili dell'ISTITUTO FINANZIATORE)

Per la determinazione del debito fanno piena prova in qualsiasi sede e per qualsiasi effetto contro la PARTE MUTUATARIA nonché contro i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, gli estratti conto, le registrazioni e in genere le risultanze delle scritture contabili dell'ISTITUTO FINANZIATORE, salvo errore manifesto. Le situazioni contabili risultanti dalle

comunicazioni inviate dall'ISTITUTO FINANZIATORE alla PARTE MUTUATARIA si intenderanno da questi approvate ove non siano specificamente contestate per iscritto nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle medesime.

#### **Art. 17**

##### **(Rapporti tra PARTE MUTUATARIA e Terzo)**

L'ISTITUTO FINANZIATORE, salvo esplicita, contraria dichiarazione, deve ritenersi sempre estraneo ai rapporti intercorrenti tra la PARTE MUTUATARIA e terzo; qualunque sede eventuale convenzione contenuta nel contratto di mutuo, sebbene riferita espressamente a detti rapporti, non deve di regola intendersi stipulata a vantaggio del terzo ai sensi dell'art. 1411 del Codice civile. Il terzo, pertanto, non potrà mai avanzare alcun diritto o pretesa in dipendenza del contratto.

#### **Art. 18**

##### **(Elezioni di domicilio)**

Per l'esecuzione del presente contratto ed a tutti gli effetti di legge, le Parti eleggono domicilio come segue:

- l'ISTITUTO FINANZIATORE presso la propria sede legale in Roma, Via Giambattista Vico n. 5;
- la PARTE MUTUATARIA presso la propria sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) Via \_\_\_\_\_, e, ove nella predetta sede irreperibile, presso la Segreteria del Comune di \_\_\_\_\_ ove l'ISTITUTO FINANZIATORE potrà validamente notificare, ad essa parte ed aventi causa, ogni e qualsiasi atto anche di natura processuale ed esecutivo, quando non preferisca notificare al domicilio reale di essa parte.

I GARANTI eleggono domicilio presso il proprio indirizzo di residenza, come indicato in comparsa.

#### **Art. 19**

##### **(Foro competente)**

Per le eventuali controversie giudiziarie dipendenti dal presente atto, le Parti contraenti convengono espressamente la competenza esclusiva del Foro di Roma ferma restando la speciale competenza prescritta dagli artt. 21 e 26 del Codice di procedura civile.

#### **Art. 20**

##### **(Modalità pagamenti)**

Tutti i pagamenti dipendenti dal presente contratto, ed in particolare il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo, dovranno essere effettuati in valuta legale, mediante addebito automatico disposto dalla PARTE MUTUATARIA sul conto corrente bancario intestato alla PARTE MUTUATARIA medesima, le cui coordinate devono essere state precedentemente comunicate all'ISTITUTO FINANZIATORE. La PARTE MUTUATARIA si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto all'ISTITUTO FINANZIATORE e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della data in cui deve essere effettuato il pagamento, l'eventuale variazione del proprio conto corrente e del relativo codice IBAN.

A tal fine la PARTE MUTUATARIA ha impartito apposita disposizione irrevocabile di addebito sul conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dall'ISTITUTO FINANZIATORE alla PARTE MUTUATARIA e contrassegnati con le coordinate dell'ISTITUTO FINANZIATORE indicate nel Modulo SDD di autorizzazione permanente di addebito in conto, redatto secondo il modello predisposto dall'ISTITUTO FINANZIATORE, impegnandosi a mantenere attivo il conto corrente su cui è domiciliato l'addebito.

Resta inteso che, qualora i pagamenti non avvenissero tramite il predetto addebito automatico, gli stessi dovranno essere effettuati in valuta legale all'ISTITUTO FINANZIATORE direttamente nella sua sede in Roma in Via Giambattista Vico n. 5 sul conto corrente bancario intestato all'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO con sede in Roma, codice IBAN IT 43 K 10630 03200 00000000100. I pagamenti effettuati si intendono eseguiti con valuta del giorno in cui le somme entrano nella disponibilità dell'ISTITUTO FINANZIATORE.

#### **Art. 21**

##### **(Modifica Unilaterale delle Condizioni Contrattuali)**

L'ISTITUTO FINANZIATORE potrà variare, anche in senso sfavorevole alla PARTE MUTUATARIA, in presenza di un giustificato motivo, i prezzi e le altre condizioni di contratto, fatta eccezione per il tasso di interesse. L'ISTITUTO FINANZIATORE in tal caso comunicherà alla PARTE MUTUATARIA le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali con i tempi e le modalità previste dall'articolo 118 del D. Lgs. n° 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni. Le parti convengono che nel presente contratto verranno automaticamente recepite tutte le eventuali variazioni normative e regolamentari che interverranno successivamente alla firma dello stesso. Le clausole interessate saranno automaticamente integrate, sostituite o abrogate con decorrenza dalla comunicazione che l'ISTITUTO FINANZIATORE invierà alla PARTE MUTUATARIA, oppure dell'entrata in vigore della norma o disposizione dell'Autorità di vigilanza, quando l'entrata in vigore sia successiva alla comunicazione.

#### **Art. 22**

##### **(Regime fiscale)**

Le PARTI concordemente dichiarano di voler esercitare l'opzione di cui all'art. 17 del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 601 e successive modifiche ed integrazioni a favore dell'applicazione dell'imposta sostitutiva per le operazioni relativi a finanziamenti a medio-lungo termine, secondo il combinato disposto degli articoli 15 e 17 del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 601 e successive modifiche ed integrazioni.



**Art. 23**  
**(Cessioni e trasferimenti)**

La **PARTE MUTUATARIA** non potrà cedere o trasferire alcun dei suoi diritti derivanti dalla presente contratto senza il previo consenso scritto dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**.

L'**ISTITUTO FINANZIATORE**, conformemente a quanto stabilito dall'art. 1260 del c.c., potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente contratto di mutuo o tutti o parte dei diritti da esso nascenti senza necessità di ulteriore consenso da parte della **PARTE MUTUATARIA**, ivi incluso il caso di cessione in tutto o in parte dei crediti vantati nei confronti della **PARTE MUTUATARIA** ai sensi del presente contratto a beneficio di banche centrali (incluse le banche centrali facenti parte dell'Eurosistema o la Banca Centrale Europea) anche con la finalità di accedere alle operazioni di politica monetaria (sia dell'Eurosistema, ivi incluse quelle di mercato aperto, che di altra banca centrale).

La **PARTE MUTUATARIA** dà irrevocabilmente all'**ISTITUTO FINANZIATORE** il preventivo assenso alla cessione e si impegna sin d'ora: a)- ad accettare espressamente, ove necessario od opportuno in relazione a ciascuna delle suindicate ipotesi, il trasferimento dei diritti, crediti e/o obblighi da parte dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1248 del Codice; b)- a confermare per iscritto, per quanto possa occorrere, tale accettazione su richiesta dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** ed a prestare a quest'ultimo la cooperazione ragionevolmente richiesta ai fini del trasferimento. Resta inteso che qualsiasi trasferimento ai sensi del paragrafo "a)" che precede non comporterà, in alcun caso, costi o spese a carico della **PARTE MUTUATARIA**.

**Art. 24**  
**(Trasparenza)**

La **PARTE MUTUATARIA** dichiara di aver ricevuto i fogli informativi relativi alla presente operazione e, ai sensi della vigente disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, e di essersi avvalsa del diritto di ottenere copia del testo contrattuale idonea per la stipula. Le parti di comune accordo stabiliscono che le comunicazioni periodiche previste dalla normativa sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari potranno essere inviate a mezzo posta ordinaria o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) senza costi aggiuntivi per la **PARTE MUTUATARIA**.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 115 e segg. (titolo VI - Capo I) del D. Lgs. 1/09/93 n. 385, le Parti si danno atto che tutti gli oneri e le condizioni di natura economica predeterminabili a carico della **PARTE MUTUATARIA** in dipendenza del presente contratto sono stati rappresentati ed evidenziati nel contesto dello stesso. Restano in ogni caso ad esclusivo carico della **PARTE MUTUATARIA** le spese di registrazione, anche in via telematica, inerenti il presente contratto.

Con la sottoscrizione del presente contratto, anche attraverso strumenti di firma elettronica, la **PARTE MUTUATARIA** attesta di aver ricevuto copia del presente contratto, in formato digitale non modificabile e su supporto durevole, debitamente firmata dall'**ISTITUTO FINANZIATORE**, completa del documento di sintesi riepilogativo delle condizioni contrattuali e del piano di ammortamento, con riserva, da parte dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**, di consegnare copia cartacea del presente contratto alla prima occasione utile successiva alla fine dello stato di emergenza relativo alla pandemia "COVID 19".

In Roma, il \_\_\_\_\_

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

\_\_\_\_\_ S.R.L.

\_\_\_\_\_ (garante 1)

\_\_\_\_\_ (garante 2)

La **PARTE MUTUATARIA** approva specificamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2° comma del Codice Civile, le clausole del presente contratto come appresso indicate:

- art. 1 (facoltà per l'**ISTITUTO FINANZIATORE** di variare condizioni e modalità contrattuali);
- art. 3 (morosità);
- art. 4 (cause di decadenza dal beneficio del termine e risoluzione contratto);
- art. 5 (obblighi e dichiarazioni generali);
- art. 9 (imputazione di pagamenti);
- art. 11 (estinzione anticipata del mutuo);
- art. 15 (non opponibilità di eccezioni ed opposizioni);
- art. 18 (elezioni di domicilio);
- art. 19 (deroga competenza territoriale);
- art. 21 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali).

In Roma, il \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ S.R.L.

I sottoscritti **GARANTI** dichiarano, altresì, di approvare specificatamente, ai sensi dell'art. 1341, 2° comma del cod. civ. le seguenti condizioni:

- art. 7 punto 5 - 1° comma (pagamento a semplice richiesta e valore probatorio delle scritture contabili);
- art. 7 punto 6 (rinuncia ed eccezioni);
- art. 7 punto 7 (dispensa dall'agire nei termini ex art. 1957 cod. civ.);
- art. 7 punto 8 (limitazione all'esercizio del diritto di regresso o surroga e rinuncia ad eccepire l'estinzione della fideiussione ex art. 1955 cod. civ.);
- art. 7 punto 9 (inopponibilità della estinzione o modifica della obbligazione di altri fideiussori);
- art. 7 punto 12 (efficacia della fideiussione anche nelle ipotesi di proroghe o dilazioni di termini, anche di pagamento);
- art. 7 punto 13 (deroga alla competenza giudiziaria).

In Roma, il \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (garante 1)

\_\_\_\_\_ (garante 2)

-----  
La **PARTE MUTUATARIA** dichiara di aver ricevuto un esemplare in originale del presente contratto, completo del foglio di sintesi riepilogativo delle condizioni contrattuali e del piano di rimborso.

In Roma, il \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ S.R.L.